



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N. 09/2016 DEL 22/03/2016

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze Esecutive afferenti la Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale.



OGGETTO: Schema di disegno di legge per il riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze Esecutive afferenti la Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenienti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.

Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.



Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del Dlgs n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Con riferimento al riconoscimento di debiti per sorte capitale si procederà a dare copertura mediante applicazione dell'avanzo vincolato di amministrazione provvedendo alla proposta di atto giuntale per la istituzione del capitolo utile alla erogazione delle somme.

Si riporta la relazione analitica della posizione debitoria predisposta dal competente Servizio, che qui si approva.

DESCRIZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE DEBITORIA N. 1 - TOTALE € 50.132,95.

Generalità dei creditori: Sigg.ri Lilly Orietta SOTO, avv. Giuseppe Maria Romito.

Oggetto della spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale Civile di Bari 3144/2015. Liquidazione somme in favore della signora Lilly Orietta SOTO, nonché dell'avv. Giuseppe Maria Romito per spese legali;

Importo del debito fuori bilancio: € 24.351,08 per sorte capitale, € 21.887,27 per interessi, € 3.894,60 per spese e competenze del giudizio distratte in favore dell'avv. Giuseppe Maria Romito (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.);

Relazione sulla formazione del debito: Il debito rientra nel novero dei contenziosi in materia di risarcimento di danno derivante da responsabilità medica, per errata ovvero omessa diagnosi. Il giudizio è stato introdotto con atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Bari notificato in data 10 luglio 1996. Legittimati passivi nella controversia, e condebitori in solido, sono oltre alla Regione Puglia la Gestione Liquidatoria della cessata USL BA/9 e gli eredi del dott. Gambotto, medico di cui è stata riconosciuta la responsabilità nella produzione del danno.

Nel corso del giudizio è stata esperita CTU medico legale che ha accertato la responsabilità del medico per aver omesso ovvero mal formulato la diagnosi, nonché della cessata USL BA/9 e per converso della Regione Puglia in virtù del cosiddetto "contratto di ospitalità".

I tre soggetti legittimati passivi sono stati condannati in solido a rifondere, in parti uguali, le somme relative al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla sig.ra SOTO nonché le spese legali del giudizio. Non si è ritenuto di procedere alla impugnazione della sentenza di primo grado per ragioni di opportunità per questa amministrazione.

Con nota acquisita agli atti di questa Sezione giusto prot. AOO_168/02/02/2016/90, i legali dei condebitori eredi del prof. Gambotto hanno dichiarato di rendersi disponibili al pagamento della quota di loro spettanza.

Pertanto, al fine di estinguere complessivamente l'obbligazione solidale, si procede oggi alla liquidazione della quota di competenza della Regione Puglia nonché di quella di competenza della Gestione Liquidatoria ex USL BA/9, che si procederà a recuperare nei confronti della cassa della Gestione stessa ad ultimazione della procedura di pagamento.

Il calcolo del quantum debeatur viene determinato sulla base del dispositivo della sentenza, con conteggio degli interessi fino alla data della presentazione dello Schema di Disegno di Legge.

Occorre pertanto procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva n. 3114/215 del Tribunale Civile di Bari per complessivi € 50.132,95.



POSIZIONE DEBITORIA N. 2 - TOTALE € 243.263,59.

Generalità dei creditori: Sigg.ri Andrea Cazzato, Armando Cazzato.

Oggetto della spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale Civile di Lecce n. 4825/2014. Liquidazione somme in favore dei sigg.ri Andrea Cazzato ed Armando Cazzato per risarcimento danni e rifusione spese legali;

Importo del debito fuori bilancio: € 220.000,00 per sorte capitale, € . 1271,59 per interessi, € 13.628,59 per spese e competenze del giudizio di primo grado (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.), € 9.635,00 per refusione spese di registrazione della sentenza di primo grado;

Relazione sulla formazione del debito: Il debito rinviene da una richiesta di risarcimento danni, iure proprio e iure hereditatis, proposta dagli odierni creditori in qualità di eredi della sig.ra Palmina Magno, deceduta a seguito della contrazione del virus HCV all'esito di emotrasfusione effettuata presso l'ospedale di Campi Salentina nel 1984.

Il Giudice di prime cure, Tribunale di Lecce, con sentenza n. 4825/2014, ha condannato la Regione Puglia, nonché il Ministero della Salute, in solido tra loro, al risarcimento del danno cagionato, esclusivamente iure proprio, per complessivi € 160.000,00 per ciascuno dei ricorrenti, oltre spese e competenze del giudizio per complessivi € 9.000,00 oltre accessori di legge.

Con nota acquisita agli atti di questa Sezione giusto prot. AOO_168/369 del 13 aprile 2015, l'Avvocatura Regionale ha comunicato la notifica dell'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce, proponendo contestualmente istanza di inibitoria della provvisoria esecutività.

Con ordinanza depositata in data 28 novembre 2015, la Corte d'Appello di Lecce adita ha sospeso l'esecuzione e l'efficacia della sentenza impugnata solo parzialmente, condannando in solido la Regione Puglia ed il Ministero della Salute al pagamento in favore degli attori della complessiva somma di € 110.000,00 ciascuno.

Successivamente, con nota acquisita agli atti di questa Sezione giusto prot. AOO/PROT/10/02/2016/100, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso copia della predetta ordinanza oltre alla richiesta di rifusione delle spese e competenze del giudizio e delle spese di registrazione della sentenza, così come liquidate dall'Agenzia delle Entrate.

Per fini di opportunità e convenienza per questa amministrazione, volti a evitare gli inevitabili aggravati di costo rinvenienti dall'esecuzione delle procedure monitorie, estremamente probabili nella denegata ipotesi di mancato pagamento della quota di spettanza da parte del Ministero della Salute, si ritiene di dover procedere al pagamento dell'intero debito solidale, e di procedere successivamente al recupero della metà a carico del Ministero con le azioni di regresso come per legge.

Il calcolo del quantum debeatur viene determinato sulla base del dispositivo della sentenza, così come parzialmente modificato dalla ordinanza di cui sopra, con conteggio degli interessi dalla data della sentenza e fino alla data della presentazione dello Schema di Disegno di Legge


Si procede pertanto al riconoscimento del debito fuori bilancio rinveniente dalla Sentenza del Tribunale di Lecce, n. 4825/2014, per complessivi € 243.263,59.

POSIZIONE DEBITORIA N. 3 TOTALE € 131.479,46.

Generalità del creditore: Sig.ra Maria Carmela LUPO.

Oggetto della spesa: Esecuzione Sentenza Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, n. 111/2015. Liquidazione somme in favore della signora Maria Carmela LUPO per risarcimento danni nonché per spese legali;

Importo del debito fuori bilancio: € 82.086,00 per sorte capitale, € 33.056,78 per interessi, € 16.336,68 per spese e competenze del giudizio (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.);



Relazione sulla formazione del debito: Il debito è scaturito dalla richiesta di risarcimento del danno derivante dalla occupazione acquisitiva di un fondo di proprietà della sig. Lupo, sito in agro di Mottola (TA), da parte dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Taranto.

In particolare, l'attrice chiedeva a titolo di risarcimento una somma pari al valore venale del fondo di cui aveva perso la disponibilità e che era stato successivamente trasformato in maniera irreversibile con la costruzione di un ospedale, ben oltre la data di scadenza della occupazione illegittima.

La domanda era stata rigettata in primo grado, e la sig.ra Lupo ha impugnato la pronuncia dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto.

Con la sentenza a cui oggi si dà esecuzione, la Corte d'Appello adita ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo la domanda di risarcimento dell'attrice e condannando la Regione Puglia al pagamento delle somme pari al valore venale del fondo, rivalutato di anno in anno dalla data dell'occupazione e fino a sentenza, ed al pagamento degli interessi al tasso del 2%. Ha inoltre condannato la Regione Puglia a rifondere le spese legali di entrambi i gradi di giudizio.

La sig.ra Lupo, per mezzo del suo legale, ha poi notificato atto di precetto, al fine di ottenere la liquidazione di quanto spettante.

Il calcolo del quantum debeatur viene comunque determinato sulla base di quanto enunciato nel dispositivo della sentenza, con conteggio degli interessi fino alla data della presentazione dello Schema di Disegno di Legge, e con inclusione delle spese di precetto.

Occorre pertanto procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva n. 111/2015 del Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - per complessivi € 131.479,46.

POSIZIONE DEBITORIA N. 4 TOTALE € 217,50.

Generalità del creditore: Sig. Bruno COLAZZO.

Oggetto della spesa: Esecuzione Sentenza Corte di Appello di Lecce n. 418/2014. Liquidazione somme in favore del signor Bruno Colazzo per rimborso spese di registrazione sentenza;

Importo del debito fuori bilancio: € 217,50 per spese di registrazione sentenza;

Relazione sulla formazione del debito: Il debito che si deve regolarizzare discende da un contenzioso aperto nell'aprile 2006 e volto al risarcimento del danno patito dal sig. Colazzo per mancata comunicazione dell'esito di esami ematochimici da cui era scaturita la positività al virus HVC.

Con sentenza del 2008, il Tribunale di Lecce aveva respinto la richiesta del sig. Colazzo dichiarando il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia. Tuttavia, la Corte di Appello di Lecce ha ribaltato la sentenza del giudice di prime cure, condannando la Regione Puglia a risarcire il danno patito dall'attore.

Le somme dovute a titolo di risarcimento nonché le spese e competenze del giudizio sono state liquidate da parte della Sezione GFS con Atto Dirigenziale n. 47 del 10 settembre 2014.

Si provvede, oggi, al rimborso delle somme versate dal sig. Colazzo all'Agenzia delle Entrate di Lecce per la registrazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 418/2014, di pertinenza di questa amministrazione in quanto spese che seguono la soccombenza.

Si provvede pertanto al riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 418/2014, per complessivi € 217,50.

POSIZIONE DEBITORIA N. 5 TOTALE € 2.278,82.

Generalità dei creditori: Sig. Antonio LEO e avv. Massimo Todisco, quale legale anticipatario.

Oggetto della spesa: Esecuzione Sentenza Giudice di Pace di Lecce, n. 5001/2015. Liquidazione somme in favore del sig. Antonio LEO per rifusione di somme per spese sanitarie sostenute, nonché dell'avv. Massimo Todisco per spese e competenze del giudizio di cui è anticipatario;



Importo del debito fuori bilancio: € 1.073,46 per sorte capitale, € 1.205,36 per spese e competenze del giudizio (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.);

Relazione sulla formazione del debito: Il sig. Antonio Leo, con atto di citazione, promuoveva innanzi al Giudice di Pace, azione nei confronti della Regione Puglia, al fine di vedersi riconoscere il costo sostenuto per l'esecuzione delle prestazioni PET – TAC, usufruite presso il Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Cavallino (Lecce).

La Regione Puglia si costituiva in giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto, sul presupposto che le prestazioni di cui gli attori chiedevano il rimborso fossero state erogate da una struttura, il Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Cavallino (Lecce), che all'epoca dei fatti non risultava accreditata istituzionalmente, né tantomeno era provvista di accordo contrattuale con la ASL LE, quale condizione ineludibile, per poter erogare prestazioni sanitarie, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Nella seduta del 28 settembre 2015, il Giudice di Pace adito, pronunciandosi definitivamente sulla domanda attorea, con sentenza n. 5001/2015, disponeva per il suo accoglimento, condannando la Regione Puglia a rifondere le spese sostenute per le prestazioni sanitarie PET – TAC – dichiarate salva vota – oltre agli interessi e spese legali, da liquidarsi in favore dell'avv. Massimo Todisco – dichiaratori anticipatorio.

Con nota prot. AOO_024/16057 del 23.11.2015 l'Avvocatura Regionale, nel trasmettere la sentenza, disponeva per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento delle somme liquidate in sentenza, al fine di evitare l'attivazione della procedura monitoria, pur non evidenziando se la sentenza in questione resa dal Giudice di Pace, fosse stata appellata innanzi al Tribunale di Lecce.

Le somme liquidate in sentenza, riconosciute come congrue, ammontano a complessivi € 2.278,82.

Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla Sentenza del Giudice di Pace di Lecce, n. 5001/2015, si propone di procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 2.278,82.

POSIZIONE DEBITORIA N. 6 TOTALE € 1.569,87.

Generalità dei creditori: Sig.ra Giuseppina VETRUGNO e avv. Paolo Prato, quale legale anticipatorio.

Oggetto della spesa: Esecuzione Sentenza Giudice di Pace di Lecce, n. 2122/2015. Liquidazione somme in favore della signora Giuseppina VETRUGNO per rifusione di somme per spese sanitarie sostenute, nonché per spese legali;

Importo del debito fuori bilancio: € 801,81 per sorte capitale, € 34,19 per interessi, € 733,87 per spese e competenze del giudizio (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.);

Relazione sulla formazione del debito: La sig.ra Vetrugno Giuseppina, con atto di citazione, promuoveva innanzi al giudice di Pace, azione nei confronti della Regione Puglia, al fine di vedersi riconoscere il costo sostenuto per l'esecuzione delle prestazioni PET – TAC, usufruite presso il Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Cavallino (Lecce).

La Regione Puglia si costituiva nel giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto, sul presupposto che le prestazioni di cui gli attori chiedevano il rimborso erano state erogate da una struttura, il Centro Meridionale Nucleare Calabrese di Cavallino (Lecce) che all'epoca dei fatti non risultava accreditata istituzionalmente, né tantomeno era provvista di accordo contrattuale con la ASL LE, quale condizione ineludibile per poter erogare prestazioni sanitarie, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Nella seduta del 24 marzo 2015, il Giudice di pace adito, pronunciandosi definitivamente sulla domanda attorea, con sentenza n. 2122/15 disponeva per il suo accoglimento, condannando la Regione Puglia a rifondere le spese sostenute per le prestazioni PET – TAC – dichiarate salva vita – oltre agli interessi e spese legali, da liquidarsi in favore dell'avv. Paolo Prato – dichiaratosi anticipatorio.

Con nota prot. AOO_024/16058 del 23/11/2015 l'Avvocatura Regionale nel trasmettere gli atti di precetto unitamente alla specifica delle spese legali inviate dallo studio legale patrocinante, disponeva per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento delle somme liquidate in sentenza, al fine



di evitare l'attivazione della procedura monitoria, pur non evidenziando se la sentenza in questione resa dal Giudice di Pace sia stata appellata innanzi al Tribunale di Lecce.

Le somme liquidate in sentenza e precettate riconosciute dall'Avvocatura Regionale come congrue ammontano a complessivi € 1.569,87.

Per quanto sopra al fine di ottemperare alla Sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 2122/2015 si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 1.569,87.

POSIZIONE DEBITORIA N. 7 TOTALE € 7.445,01

Generalità del creditore: Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziata Policlinico di Bari;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale Civile di Bari – Sezione Lavoro - n. 9505/14 notificata in forma esecutiva in data 15 gennaio 2015. Liquidazione somme in favore dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziata Policlinico di Bari, per somme erogate per conto della Regione Puglia all'avv. Nicola Roberto Toscano a titolo di rimborso spese legali;

Importo del debito: € 7.445,01 per spese legali, (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.);

Relazione sulla formazione del debito: Con Sentenza del Tribunale Civile di Bari – Sezione Lavoro - n. 9505/14 il Giudice adito ha condannato la Regione Puglia, in solido con l'Università degli Studi di Bari e l'Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziata Policlinico di Bari, alla liquidazione in favore dell'avv. Nicola Roberto Toscano delle spese e competenze del giudizio di primo grado per complessivi € 15.307,20, oltre IVA ed accessori come per legge.

Vista la provvisoria esecutività della pronuncia di primo grado, non sospesa sebbene impugnata, la Sezione GFS ha chiesto all'Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziata Policlinico di Bari di provvedere a dare esecuzione alla sentenza versando la quota di sua competenza nonché quella di competenza della Regione Puglia, al fine di velocizzare le operazioni di liquidazione del creditore ed evitare l'insorgere di procedure monitorie che avrebbero aggravato l'onere a carico di questa amministrazione.

In ottemperanza a quanto richiesto, l'Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico di Bari ha provveduto al pagamento in favore dell'avv. Nicola Roberto Toscano della somma di € 7.445,01.

Successivamente, l'Azienda ha richiesto a questa Amministrazione il rimborso delle somme anticipate.

In ragione del vincolo di obbligazione solidale disposto dalla Sentenza, nulla ostando al diritto di rivalsa vantato da parte dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico di Bari, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – n. 9505/14 per complessivi € 7.445,01.

POSIZIONE DEBITORIA N. 8 TOTALE € 9.689,33

Generalità del creditore: A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Decreto Ingiuntivo – Tribunale di Milano - n. 29253/14. Liquidazione somme in favore dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento – Milano per interessi di mora e rimborso spese legali;

Importo del debito: € 5.825,53 per interessi di mora, nonché € 3.863,80 per spese legali, (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.);

Relazione sulla formazione del debito: In data 07.10.2014 veniva notificato all'Avvocatura Regionale il decreto ingiuntivo n. 29253/2014 con il quale il Giudice del Tribunale di Milano ingiungeva alla Regione Puglia di pagare la somma di € 75.841,92 a titolo di rimborso per prestazioni sanitarie erogate dall'AO Istituti clinici di perfezionamento – Milano – nei confronti del sig. Lacavalla Antonio nell'anno 2002, oltre interessi come per legge (dal 20.07.2002 al 10.12.2014) pari a € 83.781,21 nonché € 3.471,90 per spese legali comprensive di IVA e CAP.



Avverso il predetto DI la Regione non promuoveva giudizio di opposizione.

In data 16.12.2014 veniva notificato all'Avvocatura Regionale una specifica delle somme ingiunte per un importo complessivo di € 163.095,03.

Con determina dirigenziale n. 303 del 12.11.2015 venivano liquidate le somme ingiunte e precettate comprensive degli interessi maturati sino al 10.12.2014 per una spesa complessiva pari a € 163.095,03.

Successivamente, con nota di precisazione del credito l'avvocato patrocinante AO Istituti Clinici di perfezionamento – Milano – ha richiesto la liquidazione delle ulteriori somme maturate a titolo di interessi e di spese legali per l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 28.10.2015 la cui udienza per la dichiarazione del terzo è stata fissata per l'11.03.2016.

Le somme maturate ammontano a € 9.689,33 di cui € 5.825,53 per interessi moratori ed € 3.863,80 per spese e competenze del giudizio, comprensivi di accessori.

Per quanto sopra, al fine di ottemperare al decreto ingiuntivo n. 29253/2014 esecutivo emesso dal Giudice del Tribunale di Milano si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 9.683,33.

POSIZIONE DEBITORIA N. 9 TOTALE € 2.043,20

Generalità del creditori: Avv. Massimo Todisco;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale di Lecce – Sezione Seconda, n. 60/2016 pubblicata in data 7 gennaio 2016. Liquidazione somme in favore dell'avv. Massimo Todisco per spese e competenze legali;

Importo del debito: € 2.043,20 per spese legali, (comprensivi della quota relativa a onorari, I.v.a. e C.A.P.);

Relazione sulla formazione del debito: I sigg.ri Aggioli Marco, Aggioli Assunta Stefania, Aggioli Patrizia Abbondanza, Aggioli Alfieri Rosario, Riccardi Maria Pia in qualità di erede di Aggioli Marco, Rollo Giovanni, Giudice Santo Pasquale, Zecca Fernando, Fiori Vittorio, con atto di citazione promuovevano innanzi al Giudice di Pace, azione nei confronti della Regione Puglia al fine di vedersi riconoscere il costo sostenuto per l'esecuzione delle prestazioni PET-TAC usufruite presso il Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Cavallino (Lecce).

La Regione Puglia si costituiva nel giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto, sul presupposto che le prestazioni di cui gli attori chiedevano il rimborso erano state erogate da una struttura, il Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Cavallino (Lecce), che all'epoca dei fatti non risultava accreditata istituzionalmente, né tantomeno era provvista di accordo contrattuale con la ASL LE, quale condizione ineludibile per poter erogare prestazioni sanitarie a carico del Sistema Sanitario regionale.

Nella seduta del 22 luglio 2013, il Giudice di Pace adito, pronunciandosi definitivamente sulla domanda attorea, con sentenza n. 2362/13 disponeva per il suo accoglimento, condannando la Regione Puglia a rifondere le spese sostenute per le prestazioni sanitarie pet – tac – dichiarate salva vita – ed in virtù della regola della assistenza indiretta oltre ad interessi e spese legali, da liquidarsi in favore dell'Avv. Massimo Todisco – dello studio legale associato Mongelli, Todisco & Carpentieri, dichiaratosi anticipatario.

Avverso la sentenza n. 2362/13 resa dal Giudice di Pace di Lecce, veniva proposto appello dalla Regione Puglia, innanzi al Tribunale di Lecce, il quale nel pronunciarsi definitivamente sulla questione, giusta sentenza n. 60/2016, disponeva per il rigetto dell'appello e contestuale condanna della Regione Puglia al pagamento in favore degli appellati delle spese di giudizio, oltre IVA e CAP con distrazione in favore dell'Avvocato anticipatario.

Con nota prot. AOO_024/1878 del 9/02/2016 l'avvocatura Regionale, nel trasmettere la sentenza n. 60/2016, disponeva per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento delle somme liquidate in sentenza, al fine di evitare l'attivazione della procedura monitoria.

Per quanto sopra, al fine di ottemperare alla Sentenza del tribunale di Lecce, n. 60/2016, si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 2.043,20.



Il Dirigente della Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria

(Caterina Angiolillo)

Caterina Angiolillo

Il Presidente

(Michele Emiliano)

Michele Emiliano



(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

“E’ approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 73, comma 1, lettera a., del D. Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126, il debito relativo al pagamento di debiti fuori bilancio in ottemperanza a sentenze esecutive:

1. Sentenza Tribunale Civile di Bari, n. 3114/2015, depositata in data 7 luglio 2015. Liquidazione somme per risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali ed interessi, spese e competenze del giudizio per complessivi € 50.132,95;
2. Sentenza Tribunale Civile di Lecce, n. 4825/2014, depositata in data 11 dicembre 2014. Liquidazione somme per risarcimento danni e spese e competenze del giudizio per complessivi € 244.535,18.
3. Sentenza Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, n. 111/2015 depositata in data 18.03.2015. Liquidazione somme per risarcimento danni patrimoniali, interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi € 131.479,46;
4. Sentenza Corte di Appello di Lecce, n. 418/2014 depositata in data 12.06.2014. Liquidazione somme per rimborso spese di registrazione sentenza per complessivi € 217,50;
5. Sentenza Giudice di Pace di Lecce, n. 5001/2015 depositata in data 29.08.2015. Liquidazione somme per rimborsi, interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi € 2.278,82;
6. Sentenza Giudice di Pace di Lecce, n. 2122/2015 depositata in data 1° aprile 2015. Liquidazione somme per rimborsi, interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi € 1.569,87;
7. Sentenza Tribunale Civile di Bari – Sezione Lavoro - n. 9505/14 notificata in forma esecutiva in data 15 gennaio 2015. Liquidazione somme per spese legali per complessivi € 7.445,01;
8. Decreto Ingiuntivo Tribunale di Milano – n- 29253/2014. Liquidazione somme per interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi € 9.689,33.
9. Sentenza Giudice Tribunale di Lecce – Sezione Seconda, n. 60/2016 pubblicata in data 7 gennaio 2016. Liquidazione somme per spese e competenze legali per complessivi € 2.043,20.

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede, come segue:

Per la sorte capitale derivante da contenziosi gestioni liquidatorie ex UU.SS.LL. ante 1994 pari ad € 326.437,08 mediante variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 Cap. 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” 1.10.01.01. e pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa della Missione 1 Programma 11 Titolo 1 capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievi dal Capitolo 1110090. Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” 1.3.2.99 – Codice UE 08,

Per la sorte capitale pari ad € 1.875,27 mediante variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della Missione 13 Programma 1 Titolo 1 Cap. 751051 “FSN - imprevisti e sopravvenienze del SSR ex art. 29 d.lgs 118/2011 “1.4.1.2. - Codice UE 08 e pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa della Missione 13 Programma 1 Titolo 1 cap. 741109 “Trasferimenti alle famiglie per il funzionamento del servizio



sanitario regionale compreso gli interventi di cui all'art. 10 l.r.38/94 e art. 5 l.r. 10/89. Iniziative straordinarie di attività sanitaria e convegni della regione puglia-altri trasferimenti a famiglie" - 1.4.2.5. - Codice UE 08;

Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi e spese procedurali e legali troveranno copertura come segue:

Missione 1 Programma 11 titolo 1 cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" 1.10.5.04 UE 08 € 62.075,36;

Missione 1 Programma 11 titolo 1 cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" 1.10.5.04 UE 08 € 59.003,61.

Art.3
(Modifiche art.53 L.R. 1/2016)

All'art. 53 della LR 1/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

Al primo comma, dopo la parola "(ASL)", sono aggiunte le parole "*Aziende Ospedaliere ed IRCCS pubblici*".

Al primo comma le parole "*e adottano, con delibera del direttore generale*" e le parole "*al collegio sindacale e*" sono soppresse.

Al secondo comma le parole "*collegio dei revisori*" sono sostituite con le parole "*collegio sindacale*".

Art. 4
(Entrata in Vigore)

"La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione"

